



LINEE GUIDA

**sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite al Fondo bilaterale per
la formazione continua di cui all'articolo 12, comma 4, del Decreto
Legislativo 10 settembre 2003 n. 276**

Sommario

1	PREMESSA	3
2	PRINCIPI GENERALI	4
3	MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE	5
	3.1 Attività di gestione e propedeutiche.....	5
	3.2 Attività finalizzate al finanziamento dei progetti formativi	6
	3.2.1 Rendicontazione delle attività formative.....	7
	3.2.2 Indicazioni operative per la composizione degli Avvisi.....	8
4	REGOLAMENTO GENERALE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO E QUADRO REGOLAMENTARE DEL FONDO	8
	4.1 Il sistema di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo	10
	4.2 Il controllo a carico del Fondo: i controlli in itinere ed ex post.....	11
5	PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DELLE INFORMAZIONI	11
6	IL SISTEMA DI VIGILANZA DELL'ANPAL	12
	6.1 Modalità di rendicontazione delle entrate e delle spese ammissibili	13
	ALLEGATI	14

1 Premessa

Forma.Temp (successivamente definito “Fondo”) è stato costituito nel 2000 in applicazione della Legge n. 196/1997 (c.d. Legge Treu). Il Fondo Forma.Temp svolge la sua attività sotto la vigilanza ed il controllo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e trova la sua fonte normativa attuale *nell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 276/2003 Fondi per la formazione e l’integrazione del reddito* e s.m.i.. Forma.Temp è finanziato con il contributo, a carico delle Agenzie per il Lavoro (d’ora in poi ApL), pari al 4% delle retribuzioni lorde corrisposte ai lavoratori somministrati e può essere considerato l’unico Fondo per le Politiche Attive e Passive per i candidati a missione di lavoro e per i lavoratori a tempo determinato e indeterminato in somministrazione. La gestione delle risorse è finalizzata a sostenere le finalità istituzionali previste ai commi 1 e 2, dell’art. 12, del Decreto Legislativo n. 276/2003.

L’art. 9, comma 1, lett. n.) del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 ha trasferito all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (d’ora in poi ANPAL) la vigilanza sui fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge n. 388 del 2000, nonché dei fondi bilaterali di cui all’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003, già esercitata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (d’ora in poi Ministero del Lavoro) ai sensi dell’art. 5, comma 3, della Legge 24 giugno 1997, n. 196.

Ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. g) del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.150, il Fondo bilaterale (d’ora in poi Fondo) di cui all’art. 12, comma 4. del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 fa parte della *Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro* contribuendo a promuovere l’effettività dei diritti al lavoro, alla formazione ed all’elevazione professionale previsti dagli articoli 1, 4, 35 e 37 della Costituzione.

Il presente documento, partendo dalla disposizione normativa di riferimento, si prefigge di fornire al Fondo bilaterale, regole specifiche per la corretta gestione delle risorse versate dai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro (di seguito Agenzia o ApL) in tema di formazione.

Le Linee Guida qui descritte fissano tuttavia gli elementi minimi circa le modalità e i criteri di gestione delle risorse assegnate per gli interventi formativi ai Fondi bilaterali che sono tenuti ad aderirvi e a tradurli, sviluppando il necessario livello di dettaglio, in specifici documenti come di seguito precisato.

Le Linee Guida contenute nel presente documento entrano in vigore dalla data della loro pubblicazione sul sito di ANPAL.

2 Principi generali

Come previsto dall'art.12, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276, i soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono tenuti a versare a un Fondo bilaterale appositamente costituito un contributo pari al 4% della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e indeterminato in somministrazione.

Tale Fondo si alimenta, pertanto, col gettito derivante dalla contribuzione obbligatoria citata, che i soggetti autorizzati alla somministrazione sono tenuti a versare secondo le modalità definite nel *Vademecum*, documento previsto dall'articolo 12, comma 5 del Decreto Legislativo. 10 settembre 2003 n. 276 e contenente le regole stabilite dal Fondo per il versamento dei contributi e per la gestione, il controllo, la rendicontazione e il finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2.

Le risorse del Fondo sono destinate a:

- a) interventi di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, nonché a misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza di contratti a tempo determinato e, limitatamente agli interventi formativi, dei potenziali candidati a una missione;
- b) iniziative comuni finalizzate a garantire l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori;
- c) iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo della somministrazione di lavoro e la sua efficacia anche in termini di promozione dell'emersione del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti;
- d) iniziative per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche in regime di accreditamento con le regioni;
- e) iniziative per la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato;
- f) ogni misura prevista dalla contrattazione collettiva di settore, diretta a garantire ai lavoratori somministrati una protezione complessiva in termini di welfare, come chiarito dalla disposizione interpretativa di cui all'art. 55-ter del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017 n. 96.

Il presente documento delinea le modalità ed i criteri di gestione delle risorse versate dalle Agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro relativamente agli interventi aventi natura formativa.

3 Modalità di utilizzo delle risorse

Il Fondo svolge attività riconducibili alle seguenti categorie:

- *Attività di gestione:* comprendono tutte le attività relative all'organizzazione, gestione e controllo. In tale ambito il Fondo procede all'acquisizione di beni e servizi al fine di rispondere ad un fabbisogno di quest'ultimo a fronte di un corrispettivo;
- *Attività propedeutiche alla realizzazione dei progetti formativi:* si riferiscono alle ulteriori attività di natura propedeutica svolte dal Fondo ed in particolare: informazione e pubblicità per la promozione a vario titolo offerta ai soggetti responsabili dei progetti formativi; analisi della domanda e dei fabbisogni formativi; verifica dei progetti; predisposizione e attuazione dei sistemi di controllo; predisposizione e attuazione dei sistemi di controllo fisico, finanziario e procedurale. In tale ambito il Fondo procede all'acquisizione di beni e servizi al fine di rispondere ad un fabbisogno di quest'ultimo a fronte di un corrispettivo;
- *Attività finalizzate al finanziamento dei progetti formativi:* si riferiscono ad iniziative volte all'adeguamento delle qualificazioni con l'evoluzione dei fabbisogni e dei contenuti delle mansioni, al miglioramento delle competenze e all'acquisizione delle qualificazioni. Il Fondo verifica tutti i progetti sia in fase di presentazione (*ex ante*) sia in fase di rendicontazione. Svolge un'attività di controllo a campione sui corsi realizzati, sia durante lo svolgimento degli stessi (controllo *in itinere*) sia successivamente alla rendicontazione degli stessi (controllo *ex post*). In caso di rilevazione di irregolarità il Fondo applica i provvedimenti sanzionatori previsti dal *Vademecum - Documento contenente le regole stabilite dal Fondo per il versamento dei contributi e per la gestione, il controllo e la rendicontazione e il finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'art.12 del Decreto Legislativo. 276/2003.*

3.1 Attività di gestione e propedeutiche

Sul piano della forma giuridica non vi è dubbio che il Fondo in esame sia soggetto di diritto privato; tuttavia, il dato formale della veste giuridica privatistica del Fondo non è di per sé sufficiente ad escludere la possibilità di qualificare giuridicamente il suddetto Fondo

come organismo di diritto pubblico, tenuto al rispetto delle procedure di aggiudicazione imposte dal diritto europeo e nazionale in materia di appalti pubblici.

Nei casi in cui il Fondo ex art. 12 del Decreto Legislativo 276/2003 abbia intenzione di affidare lavori, servizi e forniture per la propria organizzazione e per il proprio funzionamento, è tenuto ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei contratti pubblici ed è sottoposto alla vigilanza dall'ANAC (Rif. Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE).

L'affidamento di contratti – concernenti lavori, servizi e forniture- esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione oggettiva del vigente Codice dei contratti pubblici, conformemente all'art. 4 Decreto Legislativo n. 50/2016, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica. Non si rientra nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici laddove sussistano le condizioni di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 50/2016.

Le quote di contributo versate da ciascuna Agenzia, destinate al finanziamento delle spese relative alle attività di gestione e alle attività propedeutiche, sono accantonate in un apposito conto corrente.

3.2 Attività finalizzate al finanziamento dei progetti formativi

Al fine di qualificare l'esito dei percorsi formativi finanziati, il Fondo favorisce il rilascio di attestazioni riconoscibili e utili all'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro, anche attraverso *digital badge* o **e-portfolio** o *curriculum vitae* digitale.

Le risorse del Fondo vengono utilizzate con le seguenti modalità:

- **Fondi per le attività delle Agenzie per il Lavoro iscritte:** in questo tipo di fondi le quote dei contributi di ciascuna Agenzia sono gestite separatamente e costituiscono la disponibilità dell'Agenzia a valere sui progetti presentati dalla stessa al Fondo, e riconosciuti finanziabili. Tali fondi sono denominati "Conto formazione ApL, lavoratori a tempo determinato" e "Conto formazione e integrazione al reddito ApL, lavoratori a tempo indeterminato" ed accolgono le quote contributive destinate a finanziare le attività formative e, limitatamente ai contributi dei lavoratori a tempo indeterminato, interventi di integrazione al reddito (c.d. procedure in Mancanza di Occasioni di Lavoro) come indicato dal comma 2, lettera a) dell'art.12 del Decreto Legislativo n. 276/2003 e regolato dal sopracitato

Documento contenente le regole stabilite dal Fondo per il versamento dei contributi e per la gestione, il controllo e la rendicontazione e il finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'art.12 del Decreto Legislativo n. 276/2003.

- **Fondi mutualistici:** in questo tipo di fondi le quote dei contributi versati da ciascuna ApL sono destinate al finanziamento di misure individuate da Accordi tra le Parti Sociali, dal CCNL per il settore delle Agenzie di Somministrazione di lavoro e dal CdA del Fondo. Sono fondi in cui le quote dei contributi versati da ciascuna ApL non sono più riconducibili alla stessa Agenzia contribuente: tali fondi sono destinati al finanziamento delle altre politiche secondo un *principio mutualistico*. Rientra in questa categoria anche la quota destinata a finanziare le spese di funzionamento e gestione del Fondo, le spese propedeutiche e quella prevista per il Fondo di Solidarietà bilaterale.

Le disponibilità finanziarie del Fondo sono depositate su conti correnti diversificati per linea di intervento.

Nel periodo che intercorre tra l'assegnazione delle risorse e l'effettiva erogazione delle stesse, il Fondo può investire le suddette somme esclusivamente in operazioni a basso contenuto di rischio. Tali operazioni devono svolgersi nel rispetto dei criteri di assoluta temporaneità e contenimento del rischio nonché del divieto di promuovere operazioni finanziarie speculative o aleatorie e, comunque, garantire l'integrità del capitale investito. È prevista la possibilità, per il Fondo ex art. 12 del Decreto Legislativo n. 276/2003, di costituire appositi fondi rischi per la copertura degli oneri derivanti dall'oggettiva impossibilità di recuperare crediti derivanti dall'attività di controllo svolta dal Fondo o dalle Autorità vigilanti, ovvero in relazione ai casi di danno arrecato al Fondo dal comportamento degli amministratori, con esclusione di quelli derivanti da colpa grave o dolo a seguito del rilievo da parte di ANPAL, di somme ritenute non ammissibili. Tali fondi rischi potranno essere alimentati da risorse non derivanti dal contributo previsto dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 276/2003 ma da apporti finanziari esterni quali, a titolo esemplificativo, donazioni di terzi, versamenti dei soci costituenti il Fondo a carattere liberale, eventualmente previsti da Statuto, versamenti a seguito di irrogazione di sanzioni ed altri contributi finanziari.

3.2.1 Rendicontazione delle attività formative

Le attività formative finanziate dal Fondo possono essere rendicontate secondo le modalità previste nel *Vademecum - Documento contenente le regole stabilite dal Fondo per il*

versamento dei contributi e per la gestione, il controllo e la rendicontazione e il finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'art.12 del Decreto Legislativo. 276/2003.

3.2.2 Indicazioni operative per la composizione degli Avvisi

Nella produzione di eventuali avvisi pubblici sui fondi mutualistici è necessario che gli stessi si attengano, secondo quanto previsto dall'art. 12 della L. 241/1990, al rispetto delle indicazioni operative tratte anche dal quadro regolatorio vigente.

Nella predisposizione degli avvisi il Fondo deve individuare chiaramente gli obiettivi e le tipologie dei progetti formativi presentabili, gli ambiti di intervento della formazione, i destinatari nonché i soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività formative.

È necessario che il Fondo provveda a predeterminare e rendere pubblici, con un adeguato grado di dettaglio, i requisiti di partecipazione e le modalità con le quali il Fondo regola le attività finanziabili.

4 Regolamento generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo e quadro regolamentare del Fondo

Il Fondo ex art.12 del Decreto Legislativo n. 276/2003 è responsabile della gestione delle risorse ad esso assegnate. Tale responsabilità si concretizza in particolare nell'adozione di un idoneo *Regolamento, recante la descrizione del proprio modello di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo.*

Il Fondo si è dotato dei seguenti documenti che sottopone all'approvazione dell'Autorità vigilante:

- a. *lo Statuto* (avente ad oggetto il funzionamento, l'ordinamento interno e gli scopi sociali del Fondo);
- b. *il Regolamento* (avente ad oggetto la definizione dei ruoli e delle responsabilità);
- c. *il Vademecum* (avente ad oggetto le regole stabilite dal Fondo per il versamento dei contributi e per la gestione, il controllo, la rendicontazione ed il finanziamento degli interventi formativi);
- d. *la Nota metodologica sulle UCS.*

Considerato che i sopracitati documenti costituiscono il quadro normativo/regolamentare del Fondo il *Regolamento, recante la descrizione del proprio modello di organizzazione, gestione,*

rendicontazione e controllo potrà riportare gli elementi minimi previsti dalle presenti Linee Guida nonché gli opportuni rinvii per gli aspetti di dettaglio. Il Fondo provvederà, entro e non oltre 120 giorni dalla pubblicazione sul sito ANPAL delle presenti Linee Guida, a deliberare e a trasmettere all'ANPAL il proprio Regolamento generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo. Tale Regolamento sarà approvato formalmente dall'Agenzia entro 120 giorni dalla ricezione.

Successivamente all'approvazione il Fondo dovrà provvedere a pubblicare il Regolamento sul proprio sito internet nonché garantire la corretta pubblicazione dei documenti di cui ai punti da a) a d).

Si precisa che il documento non sostituisce la manualistica di cui il Fondo si sia eventualmente dotato; tale manualistica rimarrà in vigore, in coerenza con il suddetto Regolamento.

Al fine di rispondere ai principi di trasparenza e responsabilità amministrativa, il Regolamento, anche con riferimento al modello organizzativo adottato dal Fondo ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 deve contenere:

- una chiara definizione e assegnazione dei ruoli e delle responsabilità collegate alle funzioni di gestione, di pagamento e di controllo necessarie per garantire sane procedure finanziarie all'interno dell'organizzazione;
- sistemi efficaci per garantire che i soggetti coinvolti nelle diverse fasi della valutazione, approvazione e assegnazione delle risorse svolgano le diverse funzioni nel rispetto del principio di terzietà e della separazione tra i ruoli, al fine di evitare sovrapposizione tra gli stessi e degenerazioni nel conflitto controllore/controlato.

Nello stesso documento il Fondo in parola garantisce che le rispettive sedi dislocate sul territorio nazionale e/o articolazioni territoriali (laddove previste), nonché tutti i soggetti che svolgono attività finalizzate alla realizzazione dei progetti formativi, ognuno per quanto di propria competenza, ricevano orientamenti appropriati da parte delle Agenzie per il lavoro, pienamente coerenti e funzionali rispetto alla puntuale osservanza delle previsioni contenute nel Regolamento generale in questione, riguardo ai sistemi di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo adottati, necessari per garantire una sana gestione dei finanziamenti, in conformità dei principi e delle norme generalmente riconosciute ed in particolare al fine di garantire adeguatamente la correttezza e la regolarità delle misure.

È necessario, inoltre, che la manualistica del Fondo predisposta per la gestione ed il controllo delle attività formative chiarisca espressamente che eventuali modifiche dei criteri in essa stabiliti trovino applicazione solo per i progetti formativi approvati successivamente alla pubblicazione delle modifiche introdotte (non applicazione di regole retroattive).

Tale documento dovrà essere costantemente aggiornato con le eventuali disposizioni normative sopraggiunte.

A tale scopo viene fornito in allegato (*Allegato 2: Schema di Regolamento generale sul sistema organizzativo, gestionale, di rendicontazione e di controllo del Fondo bilaterale.*) uno schema tipo esemplificativo di Regolamento generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo utile alla redazione del documento richiesto.

4.1 Il sistema di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo

Al fine di rendere uniforme e certa l'applicazione delle presenti Linee Guida, il Regolamento dovrà contenere una specifica declinazione del sistema di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo del Fondo bilaterale che contenga in modo dettagliato la descrizione delle procedure e delle regole adottate per la gestione dei contributi dichiarati dalle ApL e per lo svolgimento delle attività di controllo. Esso dovrà prevedere, inoltre, procedure specifiche per la verifica di quanto attestato con autodichiarazione presentata dai soggetti che a vario titolo concorrono alla realizzazione delle attività, sia gestionali che formative del Fondo.

Il sistema dovrà puntualmente richiamare, ove si faccia ricorso a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture, e, più in generale, per lo svolgimento delle attività di gestione e propedeutiche, la normativa aggiornata in tema di:

- *Appalti pubblici* (rif. Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.);
- *Tracciabilità dei flussi finanziari* (rif. art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificato e integrato dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 e s.m.i.);
- *Antiriciclaggio, in tema di transazioni finanziarie* (rif. art. 49 del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, così come modificato dal comma 1 dell'art.12 del D.L. 201 del 6 dicembre 2011 convertito nella Legge 214 del 22 dicembre 2011 e s.m.i.);

- *Prevenzione della corruzione e trasparenza* (rif. Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.).

4.2 Il controllo a carico del Fondo: i controlli in itinere ed ex post

Il sistema di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo dovrà definire dettagliatamente le procedure di verifica e controllo sulle spese sostenute per le attività di gestione, per le attività propedeutiche alla realizzazione dei progetti formativi e per i progetti formativi finanziati.

Relativamente al controllo dei progetti formativi, il Fondo si dota di procedure utili finalizzate alla verifica del rispetto delle regole del Fondo, sia con il riscontro dell'effettività e della conforme erogazione delle attività formative approvate ed in corso di svolgimento (controlli *in itinere*) che al riscontro della coerente ed effettiva realizzazione del progetto approvato con quanto dichiarato (*controlli ex post*). Le procedure stabiliscono, inoltre, modalità e tempistiche per svolgere i controlli.

In adesione ai principi di terzietà e di qualità del controllo il Fondo bilaterale assicura che tali controlli (*in itinere ed ex post*) non vengano svolti, per lo stesso intervento formativo, dal medesimo personale, anche qualora tali attività siano esternalizzate.

Nel corso dei controlli si dovrà avere particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- verifica del reale svolgimento dell'attività avviata, rendicontata e finanziata;
- attivazione delle misure necessarie al superamento delle eventuali irregolarità rilevate.

Qualora gli accessi (*in itinere ed ex post*) siano svolti a campione, è necessario definire una metodologia di campionamento che garantisca un'adeguata rappresentatività e stratificazione della popolazione estratta (progetti formativi da sottoporre a controllo), basandosi su un campionamento di tipo statistico-casuale o, in alternativa, un campionamento ragionato in cui siano definiti i criteri ed i parametri presi a riferimento.

5 Pubblicità e trasparenza delle informazioni

Nel rispetto del principio di trasparenza, il Fondo pubblica sul proprio sito istituzionale lo Statuto, il Regolamento ed il Vademecum.

Il Fondo trasmette, altresì, ad ANPAL il bilancio con evidenza della distinzione tra le somme destinate agli oneri di gestione, alle spese propedeutiche e alle somme destinate al finanziamento delle attività formative.

Inoltre, il Fondo in esame adotta procedure finalizzate a rendere edotte le Agenzie iscritte in merito a:

- la situazione finanziaria e contabile con particolare riferimento alla posizione relativa alla dichiarazione ed al versamento dei contributi;
- la situazione relativa ai conti formazione per tipologia formativa ed alle Politiche approvate e rendicontate nel corso dell'esercizio.

6 Il sistema di vigilanza dell'ANPAL

L'ANPAL, in qualità di Agenzia competente a vigilare sulla gestione del Fondo, svolge tale attività attraverso la verifica di adeguatezza del sistema di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo adottato dallo stesso Fondo, nonché di affidabilità delle relazioni di rendiconto sulle spese effettivamente sostenute redatte secondo il principio di cassa. Gli ambiti di verifica agiti dall'ANPAL riguardano in particolare:

- l'organizzazione, in termini di coerenza tra il modello scelto e le funzioni svolte, nel rispetto del principio della separazione;
- la gestione, ovvero l'insieme delle procedure operative adottate dal Fondo tese al raggiungimento degli obiettivi istituzionali del Fondo;
- la rendicontazione, in termini di verosimiglianza, correttezza e trasparenza circa l'impiego delle risorse assegnate ai singoli fondi.

Nella categoria di spesa relativa agli interventi formativi, l'attività di verifica dell'ANPAL viene svolta sui progetti formativi finanziati, individuati sulla base di una metodologia di campionamento di tipo statistico-casuale o, in alternativa, un campionamento ragionato in cui siano definiti i criteri ed i parametri presi a riferimento. Le verifiche a campione riguardano l'attuazione degli interventi formativi, in coerenza con il progetto formativo approvato e rendicontato. Inoltre, si specifica che per la componente:

- a costo standard, il controllo verterà sulla documentazione attestante la corrispondenza con gli standard di servizio previsti dal Fondo in relazione alla singola tipologia formativa;

- a costo reale, il controllo sarà improntato, sulla base dei criteri di effettività, realtà, inerenza, ammissibilità, legittimità e veridicità delle spese sostenute anche con riferimento all'assolvimento del pagamento IVA.

Il Fondo è l'unico destinatario dell'attività di vigilanza svolta dall'Agenzia e costituisce il solo referente delle attività di controllo svolte: esso, pertanto, dovrà fornire, per la verifica delle spese attinenti alle attività di gestione nonché per le attività di finanziamento delle iniziative formative, la documentazione richiesta in sede di controllo, coerente con le regole stabilite dallo stesso Fondo ed eventualmente acquisendola dai soggetti promotori.

Ferme restando le disposizioni civilistiche e fiscali in materia di conservazione delle scritture contabili e relativa documentazione, i documenti devono essere conservati e resi disponibili all'esibizione per un periodo non inferiore a 10 anni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento di ogni singolo progetto formativo.

In caso di riscontro di spese rendicontate ritenute non ammissibili, il Fondo dovrà porre in essere azioni per il reintegro delle spese non riconosciute.

6.1 Modalità di rendicontazione delle entrate e delle spese ammissibili

Fermo restando quanto stabilito dal Codice Civile e dalla normativa di riferimento in tema di redazione del bilancio di esercizio, ai fini della rendicontazione delle attività svolte e delle verifiche da parte dell'Autorità Vigilante, il Fondo deve predisporre un Rendiconto finanziario annuale secondo il criterio di cassa (di seguito Rendiconto), imputando le relative entrate e spese sostenute attraverso l'individuazione della macro categoria e/o categoria e voce di spesa corrispondente, in funzione della loro natura e della tipologia cui essa si riferisce.

Il Rendiconto, strutturato nelle due macrosezioni delle Entrate e delle Uscite, riconducibile agli importi rispettivamente incassati e pagati nel medesimo anno di riferimento, dovrà essere redatto in base allo schema allegato (rif. *Allegato 1: Rendiconto finanziario per cassa*). Gli importi riportati nel Rendiconto che non seguono il criterio di cassa riguardano, esclusivamente, le somme per gli accantonamenti a titolo di TFR e per gli oneri differiti stabiliti per legge, che verranno riportate in base al criterio della competenza economica.

La rendicontazione delle entrate e delle spese effettivamente sostenute dal Fondo avviene secondo il criterio contabile di cassa (incassi e pagamenti). I soggetti beneficiari

dei finanziamenti (ApL) rendicontano al Fondo le spese sostenute in relazione alle attività formative rendicontate nell'anno di competenza.

Per i Fondi di nuova costituzione potranno essere rendicontate le spese sostenute dopo la data di autorizzazione all'attività concessa dal Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali con Decreto ai sensi dell'art 12, comma 5 del Decreto Legislativo n. 276/2003 e s.m.i.. Potranno tuttavia essere poste a carico del Fondo le spese di costituzione (es. spese notarili), anche se sostenute antecedentemente alla data di autorizzazione.

Il Rendiconto deve essere trasmesso entro il 30 giugno successivo all'anno di riferimento su foglio elettronico nonché in formato non editabile (pdf o similari) all'indirizzo di posta elettronica comunicato dall'Autorità vigilante.

ALLEGATI

Allegato 1 – Rendiconto finanziario per cassa.

Allegato 2 – Schema di Regolamento generale sul sistema organizzativo, gestionale, di rendicontazione

Il Direttore Generale
Avv Paola Nicastro
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)